

**412.101.221.68**

**Ordinanza della SEFRI  
sulla formazione professionale di base  
Parrucchiera/Parrucchiere  
con certificato federale di formazione pratica (CFP)**

del 14 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

---

**82013**

**Parrucchiera CFP/Parrucchiere CFP  
Coiffeuse EBA/Coiffeur EBA  
Coiffeuse AFP/Coiffeur AFP**

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla protezione  
dei giovani lavoratori (OLL 5),

*ordina:*<sup>4</sup>

### **Sezione 1: Oggetto e durata**

#### **Art. 1**            Profilo professionale

I parrucchieri di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. assistono la clientela, lavano e curano il cuoio capelluto e i capelli;
- b. d'intesa con la persona responsabile, tagliano i capelli dei clienti. Padroneggiano le tecniche di base «forma compatta» e «gradazione regolare»;
- c. d'intesa con la persona responsabile, modificano la forma e il colore dei capelli;
- d. d'intesa con la persona responsabile, mettono in piega e pettinano i capelli;
- e. curano e organizzano il posto di lavoro insieme ai colleghi;

RU **2011** 4919

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> RS **822.115**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 120 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

- f. operano in maniera orientata alla clientela e alla qualità e comunicano con rispetto e cordialità. Creano un ambiente gradevole nel salone e si integrano nel gruppo;
- g. si proteggono e proteggono la clientela dai pericoli che possono presentarsi nel lavoro quotidiano. Operano consapevoli dell'impatto sull'ambiente e sono attenti ai costi;
- h. sono interessati alle tendenze della moda e sono disposti a curare la propria formazione continua. Capiscono autonomamente l'utilizzo di nuovi prodotti e li impiegano seguendo le istruzioni.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura due anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Contenuti formativi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative sulla base del profilo di qualificazione.

<sup>2</sup> Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

<sup>3</sup> Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione. Essi coordinano i contenuti della formazione e della procedura di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

La formazione comprende le seguenti competenze operative relative a ciascun campo di competenza operativa.

- a. Assistere la clientela
  1. Preparazione delle fasi di lavoro e dei prodotti, consultazione con la persona responsabile e competente;
  2. Fissare appuntamenti e concordare prestazioni;
  3. Accogliere e congedare i clienti;
  4. Accompagnare i clienti durante le fasi di lavoro;
- b. Fare lo shampoo e curare il cuoio cappelluto e i capelli
  1. Controllo dello stato del cuoio cappelluto e della qualità dei capelli;
  2. Fare lo shampoo al cuoio cappelluto e ai capelli;
  3. Prendersi cura del cuoio cappelluto e dei capelli;

4. Eseguire massaggi del cuoio capelluto.
- c. Tagliare i capelli secondo le istruzioni
  1. Taglio forma compatta orizzontale e diagonale;
  2. Graduazione regolare con sfoltimento.
- d. Modificare la forma e il colore dei capelli secondo le istruzioni
  1. Modifica del colore dei capelli;
  2. Impiego della tecnica delle mèche con fogli;
  3. Fare un'ondulazione permanente sui capelli.
- e. Eseguire la messa in piega dei capelli secondo le istruzioni
  1. Asciugatura dei capelli con il fon;
  2. Avvolgere bigodini nei capelli;
  3. Pettinare i capelli.
- f. Prendere cura del posto di lavoro e organizzarlo
  1. Preparazione del posto di lavoro;
  2. Garantire le misure di igiene nel salone;
  3. Pulitura e cura degli arnesi e delle apparecchiature.

### Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

#### Art. 5<sup>5</sup>

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 120 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

#### **Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento**

##### **Art. 6** Parti svolte dai luoghi di formazione

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Di queste, 80 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

<sup>3</sup> I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 8 e massima di 10 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

##### **Art. 7** Lingua d'insegnamento

<sup>1</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>2</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

#### **Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale**

##### **Art. 8** Piano di formazione

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all'articolo 4 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

<sup>3</sup> Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;

- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>4</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

#### **Art. 9** Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

### **Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda**

#### **Art. 10** Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di parrucchiere con almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dell'insegnamento e che ha assolto il modulo didattico per la qualificazione conformemente all'articolo 44 capoverso 2 OFPr;
- b. attestato federale di capacità di parrucchiere qualificato, indirizzo professionale «signora» o indirizzo professionale «uomo», con almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dell'insegnamento e che ha assolto il modulo didattico per la qualificazione conformemente all'articolo 44 capoverso 2 OFPr;
- c. attestato professionale federale di parrucchiere;
- d. diploma di parrucchiera o di parrucchiere.

#### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione

<sup>1</sup> Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

<sup>6</sup> RS 412.101.241

<sup>2</sup> Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

<sup>3</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>4</sup> È considerato specialista chi, nel campo della persona in formazione, è titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o chi dispone di una qualifica equivalente.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

## Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

### Art. 12 Formazione in azienda

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

<sup>3</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

### Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 14 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
  1. ha maturato l'esperienza di cui all'articolo 32 OFPr;
  2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo del parrucchiere CFP,

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 16).

**Art. 15**            Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

**Art. 16**            Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 4 a 6 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata da una a due ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è 30 minuti. Negli esami orali, i periti consultano i lavori registrati nella documentazione dell'apprendimento per il colloquio professionale;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>7</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 17**            Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

<sup>3</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

<sup>7</sup> RS 412.101.241

<sup>4</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 10 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento.

### **Art. 18** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>2</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

### **Art. 19** Caso particolare

<sup>1</sup> Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

<sup>2</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 60 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

### **Art. 20**

<sup>1</sup> Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

<sup>2</sup> Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «parrucchiera CFP»/«parrucchiere CFP».

<sup>3</sup> Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale.

## **Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

- a. da cinque a sette rappresentanti di *coiffure*SUISSE;
- b. un rappresentante dei lavoratori;
- c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione si autocostruisce.

<sup>4</sup> La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all'articolo 4.

## **Sezione 11: Disposizioni finali**

### **Art. 22**          Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–20) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

